Comunità della Valle di Cembra
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO 1.4

CONVENZIONE

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE PERSONE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE CHE FREQUENTANO I CENTRI SERVIZI DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 117/2017 RICHIAMATO DALL'ART. 5 COMMA 1 TER DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 8 DEL 1992

Codice CIG: ****

Tra le parti:

- **COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA**, con sede in Piazza S. Rocco n. 9, CAP 38034 Cembra (TN) C.F. 96084540226 Partita I.V.A. n. 02163200229 nella persona del Presidente della Comunità sig. Simone Santuari, nato a Trento il 12/02/1969, di seguito denominata Comunità;

e

- **XXXXXXXX** con sede legale in via xxx, CAP XXXX xxxxxxx (XX) Partita IVA n.xxx – Codice fiscale xxxx nella persona del Legale rappresentante **sig. xxxx, nato a xxx il xxx**, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, di seguito denominato Soggetto Gestore;

Articolo 1

Oggetto e destinatari del Servizio

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 richiamato dall'art. 5 comma 1 ter della legge provinciale n. 8 del 1992, la concessione e l'erogazione di un contributo per la realizzazione di un servizio di accompagnamento a favore di persone in carico al Servizio Socio Assistenziale che frequentano i Centri Servizi per anziani presenti sul territorio della Comunità della

Valle di Cembra e un servizio di accompagnamento per visite e/o commissioni urgenti a favore di persone in carico al Servizio Socio Assistenziale.

2. La Comunità della Valle di Cembra gestisce, in forma diretta, due Centri Servizi per anziani sul territorio: Centro "Oasi" di Albiano e Centro "Mughetto" di Cembra Lisignago. L'attività dei Centri è finalizzata a favorire il benessere degli anziani e a sostenere la permanenza nel proprio ambiente di vita stimolando e potenziando le autonomie residue e promuovendo la partecipazione alla vita di comunità. L'accesso delle persone ai Centri Servizi avviene a seguito di un processo di valutazione da parte del Servizio socio assistenziale che elabora e verifica nel tempo un Piano di assistenza individualizzato.
3. Il servizio oggetto della presente convenzione, prevede, attraverso il coinvolgimento di volontari, il trasferimento delle persone segnalate dal Servizio Sociale dal proprio domicilio ai Centri Servizi e l'accompagnamento degli stessi durante le attività proposte dai Centri (gite, attività ricreative, ecc.) realizzate principalmente sul territorio provinciale ed in via straordinaria sul territorio extra provinciale. Potrà inoltre essere previsto un servizio di accompagnamento di persone in carico al Servizio Socio Assistenziale per l'effettuazione di visite mediche e/o per commissioni urgenti sul territorio provinciale e/o sul territorio della Provincia di Bolzano.
4. I destinatari del servizio sono persone adulte o nuclei familiari di età superiore ai 18 anni, ma occasionalmente può accogliere, e i presenza di specifiche esigenze, anche persone minorenni accompagnate. Possono usufruire del Servizio, previo accordo con il Servizio Socio Assistenziale, persone residenti in altri comuni della Provincia di Trento che frequentano i Centri servizi per anziani della Comunità.

Articolo 2

Modalità di svolgimento del Servizio

1. Il soggetto gestore dovrà assicurare, a garanzia della continuità assistenziale, la copertura del servizio per tutte le giornate di apertura dei Centri Servizi per anziani rispettando gli orari che verranno comunicati al soggetto gestore dal Servizio Socio Assistenziale. Indicativamente i Centri sono aperti dal lunedì al venerdì e le fasce orarie per l'accompagnamento prevedono:
    - Andata: dal domicilio delle persone ai Centri 8.15 – 9.15
    - Ritorno: dai Centri a domicilio delle persone 14.15 -15.15

    Il servizio dovrà essere garantito contemporaneamente per entrambi i Centri Servizi.

    Gli orari potranno subire delle variazioni in base alle esigenze organizzative dei Centri Servizi, le modifiche verranno comunicate dal Servizio Socio Assistenziale al soggetto gestore.

    Per gli ulteriori trasferimenti previsti in relazione alle attività proposte dai Centri (gite, attività ricreative, ecc.) realizzate principalmente sul territorio provinciale ed in via straordinaria sul territorio extra provinciale, il Servizio Socio Assistenziale comunicherà con anticipo al soggetto gestore modalità e orari per gli accompagnamenti.

Per l'accompagnamento delle persone in carico al Servizio Socio Assistenziale per l'effettuazione di visite mediche e/o commissioni urgenti sul territorio provinciale e/o sul territorio della Provincia di Bolzano l'assistente sociale referente per il caso comunicherà anticipatamente orari e modalità di trasferimento.

2. Per la gestione del servizio il soggetto gestore si avvale delle prestazioni personali, libere e garantite di un numero di volontari almeno doppio rispetto al numero dei lavoratori a qualsiasi titolo retribuiti, complessivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività. Il numero di volontari dovrà in ogni caso essere superiore alle 20 unità. Ai volontari dovranno essere fornite idonee divise e cartellini di riconoscimento per l'effettuazione degli interventi.

3. Per l'effettuazione del servizio l'ente gestore dovrà possedere, al momento dell'avvio del servizio, di almeno tre automezzi adibiti e attrezzati per il trasporto di persone con difficoltà motorie e/o con disabilità. Ogni automezzo dovrà garantire un totale di minimo 8 posti viaggio per passeggeri normodotati, mentre, in caso di trasporto di persone con disabilità, i posti viaggio potranno configurarsi in maniera differente in base all'omologazione e a quanto previsto dal libretto di circolazione.

4. Oltre ai chilometri effettuati e rimborsati con le modalità previste dall'art. 14 del Bando nel limite indicato dall'art. 4 del Bando, il soggetto gestore dovrà garantire gratuitamente gli eventuali ulteriori chilometri di cui si rilevi la necessità, entro il 20% del chilometraggio massimo quantificato annualmente dal medesimo art. 4 del Bando.

Art. 3

Titolarità della presa in carico

1. Titolare della presa in carico delle persone che usufruiscono del Servizio di accompagnamento oggetto della presente Convenzione è il Servizio socio assistenziale della Comunità della Valle di Cembra. Per eventuali persone residenti in ambiti territoriali diversi la titolarità resta di competenza dell'Ente inviante.

Art. 4

Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio da parte delle persone avviene su invio del Servizio socio assistenziale che ha in carico la persona.

2. Il Servizio socio assistenziale comunica con anticipo al soggetto gestore i dati e le informazioni necessarie per l'attivazione e la realizzazione del servizio.

Art. 5

Trattamento e requisiti del personale

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza per l'eventuale personale dipendente impiegato, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti e sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità la Comunità della Valle di Cembra a seguito della mancata osservanza di quanto sopra.

Art. 6

Volontari

1. L'ente gestore assicura che i volontari che realizzano le attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e pratiche; ne garantisce la correttezza del comportamento nei confronti dei diritti, dignità e riservatezza dei fruitori del servizio.
2. L'ente gestore garantisce che i propri volontari agiscano nel rispetto rigoroso del Codice della strada e della normativa vigente in materia di trasporto di persone.
3. L'ente gestore garantisce l'idoneità psico fisica dei volontari allo svolgimento del servizio.

Art. 7

Sicurezza, Copertura assicurativa e responsabilità

1. È obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. e di predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti che sono a suo carico.
2. L'ente gestore garantisce la copertura assicurativa dei propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'ente gestore si obbliga, altresì, a garantire la copertura assicurativa per qualsiasi evento dannoso che si possa verificare nello svolgimento delle attività;
4. L'ente gestore solleva la Comunità della Valle di Cembra da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da quanto previsto nella presente convenzione, nonché dai dipendenti, volontari, operatori o altri soggetti di cui si avvalga.
5. Copia delle polizze assicurative dovrà essere depositata presso la Comunità della Valle di Cembra.

Art. 8

Compartecipazione delle persone alla spesa per i servizi

1. La Comunità della Valle di Cembra individua con apposito provvedimento le modalità di compartecipazione alla spesa da parte delle persone che usufruiscono dei servizi. La titolarità del credito derivante dalle quote di compartecipazione dell'utente rimane in capo alla Comunità della Valle di Cembra che ne cura il relativo incasso.

Art. 9

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata quadriennale che decorre dal 1 aprile 2023 e termina il 31 marzo 2027. E' fatta inoltre salva la possibilità di proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi.

Art. 10

Importo e tempistica liquidazione del contributo

1. L'importo massimo annuo del finanziamento concesso a rimborso delle spese sostenute per la gestione dei servizi in oggetto è stabilito dall'art. 4 del Bando.
2. L'ente gestore documenterà le proprie attività indicando in apposito elenco giornaliero le persone accompagnate ai Centri Servizi e/o presso le attività organizzate dai Centri sul territorio e/o gli accompagnamenti alle visite mediche/commissioni urgenti. Tale documentazione sarà consegnata al Servizio Socio Assistenziale con cadenza mensile. Il Servizio socio assistenziale provvederà alla verifica dei chilometri effettuati e li comunicherà all'ente gestore.
3. La liquidazione del contributo, a seguito della domanda di liquidazione da presentarsi nel rispetto delle modalità stabilite all'art. 11 della presente Convenzione, per il periodo che va dalla sottoscrizione della stessa al 31 marzo 2027, verrà effettuata entro il mese di marzo dell'anno solare successivo, previa verifica della regolarità della documentazione fornita e della corretta esecuzione delle attività convenzionate.

Art. 11

Modalità di presentazione della domanda di liquidazione

1. Alla richiesta di saldo annuale prevista nel precedente art. 10 comma 3 lett. c), deve essere allegata:
   - una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno con l'indicazione dei chilometri effettuati;
   - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta che per lo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione non ha fruito di altre agevolazioni;
2. Il Soggetto Gestore si impegna inoltre a fornire, appena disponibile, copia semplice del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario per tutto il periodo di durata del contributo. Se il Soggetto Gestore svolge ulteriori attività, dalla sua contabilità devono risultare i costi ed i ricavi relativi alle distinte attività, allo scopo di assicurare che nessuna compensazione sia concessa per attività diverse dai servizi oggetto della Convenzione.
3. Il Soggetto Gestore che non presenta la documentazione sopra indicata, si intende rinunciatario al contributo stesso.

Art. 12

Modalità di liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è disposta previo accertamento della regolare esecuzione dei servizi in oggetto, secondo le modalità previste dal vigente D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg e nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nello stesso articolo.
2. Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa rimane invariato l'importo del contributo concesso e stabilito dall'art. 3 del Bando.

Art. 13

Variazioni alla proposta progettuale

1. Le variazioni alla proposta progettuale ammessa a contributo devono essere preventivamente autorizzate dalla Comunità e non devono essere tali da modificare la natura e le finalità dei servizi oggetto della presente Convenzione.
2. Qualora le modifiche siano autonomamente introdotte dal Soggetto Gestore prima che lo stesso abbia ricevuto l'autorizzazione, le stesse devono intendersi a tutti gli effetti assunte sotto la diretta ed esclusiva responsabilità ed onere del Soggetto stesso.
3. La Comunità provvede alla rideterminazione del contributo riconosciuto in presenza di particolari e motivate circostanze non dipendenti dall'inerzia del Soggetto Gestore.

Art. 14

Obblighi del Soggetto Gestore

1. Il Soggetto Gestore:
    - prima dell'avvio delle attività oggetto della presente Convenzione, il Soggetto Gestore che ha presentato domanda in forma associativa ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. c) del Bando, si impegna a costituire la forma prescelta, pena la decadenza del contributo;
    - garantisce la realizzazione degli interventi e delle attività descritti nella presente Convenzione;
    - mette a disposizione gli automezzi, le divise e gli idonei strumenti, necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività oggetto della Convenzione;
    - provvede all'acquisto dei beni di consumo e degli altri prodotti necessari per lo svolgimento degli interventi e delle attività, si occupa della manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli automezzi;
    - sostiene le spese relative ai consumi dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas e del telefono inerenti lo svolgimento degli interventi e delle attività in oggetto;

- fornisce alla Comunità le informazioni richieste necessarie per il monitoraggio e la valutazione dei singoli interventi e delle attività;
- stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
- riporta, su qualsiasi documento o materiale informativo/promozionale relativo alla realizzazione del progetto, il logo della Comunità;
- pubblica sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019;
- rispetta le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento della Comunità rinvenibili sul sito istituzionale, dal momento dell'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento del servizio, pena risoluzione del rapporto contrattuale;
- rispetta le disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
- programma e pone in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute degli operatori, dei volontari, dei partecipanti e dei destinatari delle attività oggetto del contributo, ivi comprese le misure per far fronte all'emergenza COVID19 e per la realizzazione delle misure volte al controllo e al contenimento dell'epidemia.

Art. 15

Interruzioni temporanee del Servizio

1. Nel caso di interruzione del servizio, il Soggetto Gestore ne dà immediata comunicazione alla Comunità e concorda con la stessa le modalità organizzative.

Art. 16

Trattamento dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Comunità della Valle di Cembra e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 17

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Bando.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 18

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo in caso di:
   a) perdita dei requisiti o presupposti per la concessione del contributo previsti dal presente Bando;
   b) inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
   c) la mancata costituzione della forma associativa indicata prima dell'avvio delle attività oggetto della presente Convenzione se prevista in caso di domanda in forma associativa ai sensi dell'art. 6 del Bando;
   d) la violazione accertata di disposizioni penali e amministrative nello svolgimento delle attività del progetto.
2. Comporta la decadenza dal contributo anche la mancata esibizione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Convenzione.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a garantire il servizio, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto Gestore.

5. In caso di revoca del contributo da parte della Comunità per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. In tutti i casi previsti ai precedenti commi, il Soggetto Gestore è tenuto a restituire le somme già percepite per il periodo oggetto di decadenza, rinuncia o revoca, eventualmente maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale e calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

7. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 19

Monitoraggio del Servizio e revisione

1. La Comunità e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La presente Convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti.

3. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 20

Norma finale

1. Per quanto non specificato nella presente Convenzione relativamente alle modalità dettagliate di erogazione del servizio si fa riferimento ai contenuto del Bando e della proposta progettuale presentata dal Soggetto Gestore.

2. Ai fini interpretativi, nel caso di contrasto tra i contenuti della Proposta progettuale e la presente Convenzione prevalgono le disposizioni della Convenzione.

Art. 21

Controversie

1. Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 23

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

Cembra Lisignago,

Per **** Il Legale Rappresentante ****	Per la Comunità Della Valle di Cembra Il Presidente Simone Santuari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm